

CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
"SAN GIOVANNI BATTISTA"



**REGOLAMENTO
PER LA SEGNALAZIONE
DEGLI ILLECITI

WHISTLEBLOWING**

Approvato con delibera n. 03 del 22.01.2024

**Casa di Riposo "SAN GIOVANNI BATTISTA"
Centro Servizi Socio Assistenziali
Via Trento, 9 – 36054 Montebello Vicentino**



PREMESSA

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n.24 del 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il decreto si applica sia ai soggetti del settore privato, sia ai soggetti del settore pubblico.

L’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava, quindi, sui seguenti soggetti del settore pubblico:

- ✓ le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- ✓ le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- ✓ gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ✓ i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Il nostro ordinamento mira a far in modo che i dipendenti e i collaboratori dell’Ente, nonché i dipendenti e i collaboratori delle aziende che prestano opere e servizi per la Pubblica Amministrazione, possano segnalare illeciti. Perché questo possa avvenire, è necessario che il segnalante si senta adeguatamente tutelato e non minacciato da eventuali ritorsioni.

La Casa di Riposo San Giovanni Battista, con il presente regolamento, vuole adottare una procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti, nel rispetto della normativa vigente.

COSA SI PUO’ SEGNALARE

Si possono segnalare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

- ✓ illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- ✓ condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- ✓ illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi a specifici settori (appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente, salute pubblica, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);



- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- ✓ atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

COSA NON SI PUO' SEGNALARE

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili:

- ✓ le notizie palesemente prive di fondamento;
- ✓ le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- ✓ le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (ad es.: voci di corridoio);
- ✓ le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad es.: le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore).

CHI PUO' SEGNALARE

I soggetti che possono inoltrare le segnalazioni e che sono coperti dalle tutele previste dalla legge, sono tutti i soggetti che si trovano, anche solo temporaneamente, in rapporto di lavoro con la Casa di Riposo San Giovanni Battista, anche se non rivestono la qualifica di dipendenti, nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova, vale a dire:

- ✓ i lavoratori dipendenti o ad essi equiparati;
- ✓ i lavoratori autonomi, i collaboratori a qualsiasi titolo, i liberi professionisti, i consulenti;
- ✓ i volontari e i tirocinanti, a prescindere dal percepimento di retribuzione;
- ✓ i soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

I CANALI DI SEGNALAZIONE

I canali di segnalazione previsti dalla normativa sono i seguenti:

Casa di Riposo "SAN GIOVANNI BATTISTA"
Centro Servizi Socio Assistenziali
Via Trento, 9 – 36054 Montebello Vicentino



- ✓ interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- ✓ esterno (ANAC);
- ✓ divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- ✓ denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

In via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni previste dall'art.6 del D.Lgs. n.24 del 2023, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno (ANAC) quando:

- ✓ non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- ✓ la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ✓ la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- ✓ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- ✓ la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ✓ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ✓ la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.



IL CANALE INTERNO

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e della Corruzione (RPCT) garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere presentate:

- ✓ in via telematica, mediante collegamento presente sul sito istituzionale dell'Ente <https://cdrbattista.whistleblowing.it/>;
- ✓ in modalità cartacea, utilizzando l'apposito modulo, da indirizzare in via riservata al RPCT – Segretario Direttore dell'Ente.

Quando la segnalazione viene trasmessa al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), quest'ultimo:

- ✓ rilascia al segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- ✓ effettua un esame preliminare della segnalazione per valutare la sussistenza dei requisiti essenziali e per valutarne l'ammissibilità (attività che si conclude di norma entro 15 giorni dall'avviso di ricevimento della segnalazione). Per effettuare tale valutazione il RPCT verifica l'eventuale manifesta infondatezza della segnalazione (per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti e l'eventuale genericità del contenuto della segnalazione se tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero se corredata da documentazione non appropriata o inconferente);
- ✓ ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, può chiedere elementi integrativi al segnalante con il quale mantiene interlocuzioni costanti mediante mail o recapiti telefonici (o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto);
- ✓ in caso di manifesta ed evidente infondatezza della segnalazione la archivia e ne dà comunicazione al segnalante;
- ✓ se la segnalazione è ammissibile e qualificabile come whistleblowing, avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza, rispettando la tutela della riservatezza. Per meglio valutare i fatti può acquisire chiarimenti, ad esempio disponendo l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti interessati (attività che si conclude di norma entro tre mesi dall'avviso di ricevimento della segnalazione);
- ✓ all'esito dell'istruttoria fornisce un riscontro al segnalante, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.



IL CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire una corretta istruttoria sui fatti da parte del RPCT.

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- ✓ l'identità del segnalante e la qualifica all'interno dell'Ente;
- ✓ la data o il periodo in cui si è verificato il fatto;
- ✓ il luogo fisico in cui si è verificato il fatto;
- ✓ la descrizione esaustiva del fatto stesso;
- ✓ l'autore o gli autori del fatto;
- ✓ altri eventuali soggetti in grado di riferire sul fatto medesimo;
- ✓ la norma che si ritiene violata;
- ✓ ogni altra informazione o circostanza che si ritiene di ausilio alla conduzione della verifica della violazione.

LE TUTELE PER CHI SEGNA

Il D.Lgs. n.24 del 2023 stabilisce una serie di misure di tutela, nei confronti del segnalante, che riguardano la riservatezza, la protezione dalle ritorsioni e le limitazioni di responsabilità.

Tali tutele sono riconosciute anche a quei soggetti diversi dal segnalante che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, anche indirette, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Rientrano tra questi soggetti:

- ✓ il facilitatore, ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata;
- ✓ le persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ✓ i colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- ✓ gli Enti di proprietà della persona segnalante o per i quali detta persona lavora, nonché gli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di detta persona.



La tutela della riservatezza.

È fatto divieto di rivelare l'identità del segnalante.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Il divieto è da riferirsi non solo all'identità del segnalante, ma anche a tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.

Nel procedimento penale, contabile e disciplinare è tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

La protezione dalle ritorsioni.

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico compete ad ANAC.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni, vietati nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere. L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante (es. facilitatori, colleghi, ecc.).

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.



SANZIONI APPLICABILI DA ANAC

ANAC ha la facoltà di applicare le seguenti sanzioni:

- ✓ da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- ✓ da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- ✓ da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.